CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Piano di formazione 2025 per Ordini Territoriali

ATTESTAZIONE OIV 2025: ISTRUZIONI PER ORDINI TERRITORIALI

Webinar, 18 giugno 2025

Relatore: Rosalisa Lancia

Agenda

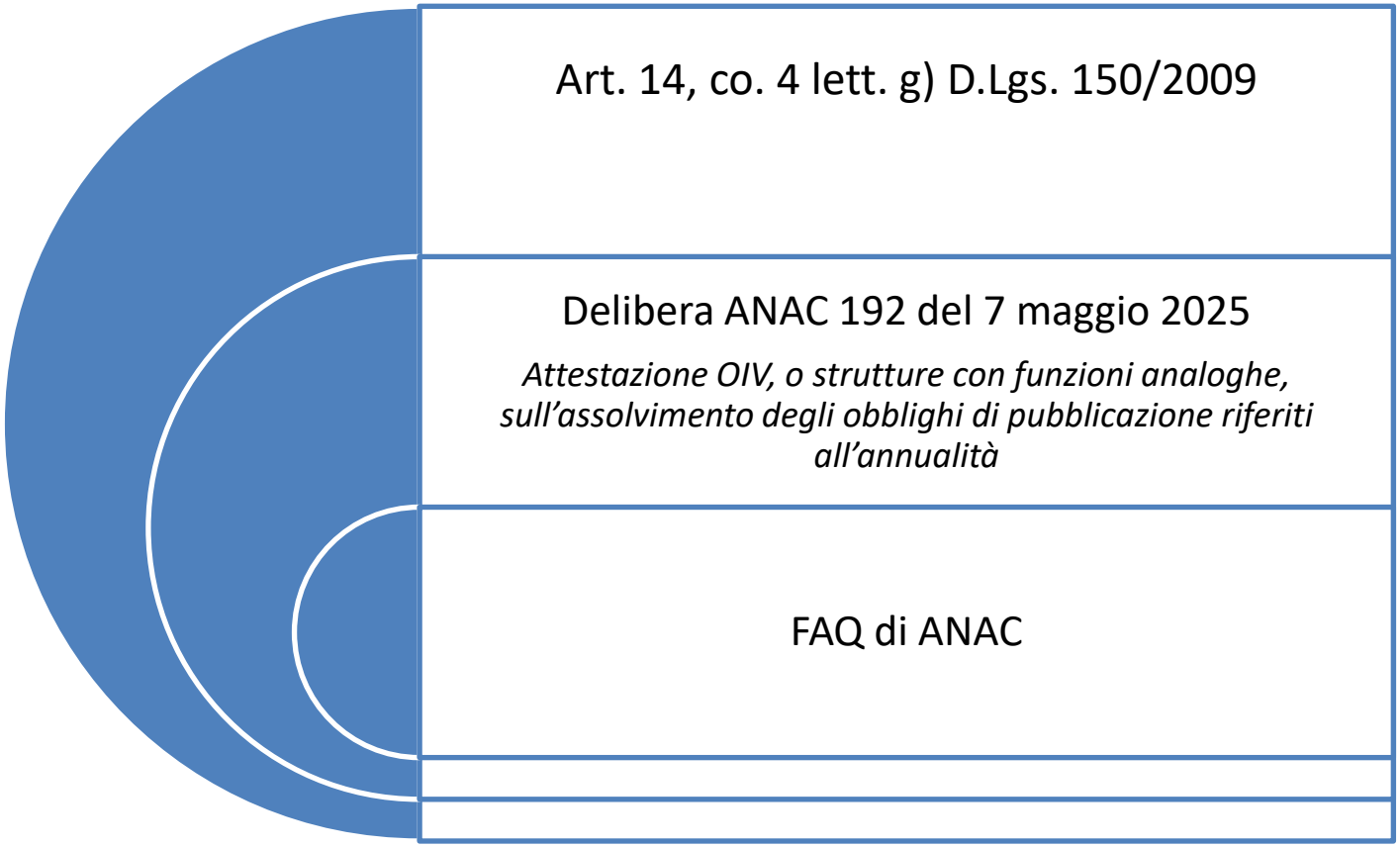
Legislazione Tecnica



Perimetro normativo e regolamentare

Perimetro normativo e regolamentare

Legislazione Tecnica



OIV, Ordini e soggetto attestatore

Legislazione Tecnica

Art. 14 co. 1, D.Lgs. 150/2009

Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

Art. 14 co. 2, D.Lgs. 150/2009

L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Art. 14 co. 4, D.Lgs. 150/2009

L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

….

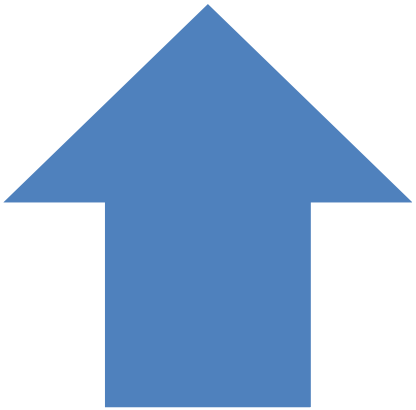
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo

Art. 2, co. 2-bis, DL 101/2013

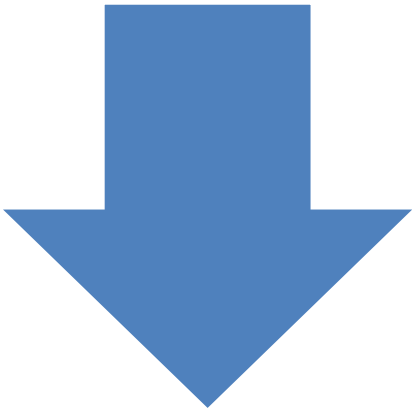
Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, ***si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III,*** e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.

Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Legislazione Tecnica



L'ordine **non è tenuto** alla nomina di un OIV



L'ordine **è tenuto** ad attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza

L'Ordine, ai fini dell'attestazione, individua un «soggetto attestatore» che è soggetto diverso dall'OIV

Legislazione Tecnica

Delibera n. 192 del 7 maggio 2025.

Oggetto: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024

Ai sensi del presente atto sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, limitatamente agli obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti, secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 "*Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*".

In assenza di OIV, chi può essere nominato soggetto attestatore negli Ordini?

4.5) Negli Ordini professionali di piccole dimensioni sono i Revisori che rivestono il ruolo di compiti analoghi all'OIV? oppure è il responsabile trasparenza e anticorruzione?

La scelta dei revisori è una possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Ente e che permette di evitare la sovrapposizione di funzioni distante in capo ad un unico soggetto, il RPCT, che costituisce ipotesi plausibile solo temporaneamente.

4.3) Per ordini professionali la creazione del profilo oiv la fa il rpct?

Solo nel caso straordinario in cui non è stato ancora individuato un organismo con funzioni analoghe, cui affidare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

4.7) Negli ordini professionali chi deve attestare?

Ogni ordine professionale, in quanto privo di OIV, deve individuare l'organismo cui affidare le funzioni di attestazione per evitare di concentrare in un unico soggetto, cioè il RPCT, due funzioni fra loro non sovrapponibili. Va ricercata la terzietà dell'organismo. Potrebbe essere il collegio dei revisori.

4.4) Io non sono oiv ma il RPCT e sono io deputato a fare l'attestazione per il mio ente. Posso entrare direttamente nell'applicazione?

In assenza di OIV, si. È una situazione straordinaria in cui l'utente deve creare il profilo OIV. L'ente deve avviare un percorso di individuazione OIV o organismo analogo per evitare di concentrare in un unico soggetto funzioni distinte.

In assenza di OIV, chi può essere nominato soggetto attestatore negli Ordini?

«Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni nel campo note della sezione "Dati generali" delle schede»
(Del. 192/2025)

«(….) ANAC non entra nel merito delle scelte organizzative che possono essere adottate. Si ritiene che ogni scelta idonea ad assicurare la non sovrapposizione di funzioni fra RPCT e Organismo di attestazione sia auspicabile(….)»

(Risposta ad una richiesta di parere)

4.1) L'ordine professionale è obbligato all'OIV?

L'Ordine professionale non è obbligato all'OIV ma è tenuto ad individuare un organismo con funzioni analoghe all'OIV cui affidare la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

4.3) Per ordini professionali la creazione del profilo oiv la fa il rpct?

Solo nel caso straordinario in cui non è stato ancora individuato un organismo con funzioni analoghe, cui affidare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

4.4) Io non sono oiv ma il RPCT e sono io deputato a fare l'attestazione per il mio ente. Posso entrare direttamente nell'applicazione?

In assenza di OIV, si. È una situazione straordinaria in cui l'utente deve creare il profilo OIV. L'ente deve avviare un percorso di individuazione OIV o organismo analogo per evitare di concentrare in un unico soggetto funzioni distinte.

4.5) Negli Ordini professionali di piccole dimensioni sono i Revisori che rivestono il ruolo di compiti analoghi all'OIV? oppure è il responsabile trasparenza e anticorruzione?

La scelta dei revisori è una possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Ente e che permette di evitare la sovrapposizione di funzioni distante in capo ad un unico soggetto, il RPCT, che costituisce ipotesi plausibile solo temporaneamente.

4.7) Negli ordini professionali chi deve attestare?

Ogni ordine professionale, in quanto privo di OIV, deve individuare l'organismo cui affidare le funzioni di attestazione per evitare di concentrare in un unico soggetto, cioè il RPCT, due funzioni fra loro non sovrapponibili. Va ricercata la terzietà dell'organismo. Potrebbe essere il collegio dei revisori.

Analisi della Delibera 192/2025

Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 - Attestazione

- Gli OIV/Soggetti Attestatori attestano la pubblicazione dei dati riferiti all'annualità 2024
- L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2025
- I dati di pertinenza del 2024 sono i dati, documenti ed informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare al 31 dicembre 2024
- L'attestazione è svolta mediante l'applicazione web Attestazioni OIV disponibile sul sito di ANAC
- L'accesso all'applicazione web richiede la previa registrazione e attivazione del profilo OIV
- Il profilo OIV deve essere attivato anche se l'Ordine non ha nominato un OIV; in questo caso, il profilo OIV è attivato dal soggetto cui sono attribuite le funzioni di attestazione
- L'attestazione si svolge compilando due documenti:
 - la griglia di rilevazione
 - il documento di attestazione
- Dopo la compilazione dei due documenti, il Soggetto Attestatore convalida le informazioni inserite
- La convalida consente l'invio automatico della scheda di rilevazione e del documento di attestazione ad ANAC; l'Ordine pertanto non è tenuto ad inoltrare nessun documento ad ANAC
- La scadenza dell'attestazione OIV per il 2025 è il 15 luglio 2025
- Entro il 15 luglio l'attestazione e la griglia devono essere anche pubblicate nella sottosezione AT/Controlli e rilievi dell'amministrazione; la pubblicazione è a cura del RPCT
- Il RPCT, dopo la pubblicazione, assume le iniziative utili per superare le criticità segnalate dal soggetto attestatore ovvero per migliorare la rappresentazione/pubblicazione dei dati rendendoli più chiari e fruibili
- In questo caso predispone una nota di avvenuto adeguamento che va pubblicata nella stessa sottosezione in cui è stata pubblicata l'attestazione OIV

Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 - Attestazione

- L'applicativo ANAC è reperibile al link https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione
- L'applicativo permette al soggetto attestatore:
 - ✓ A partire dal 3 giugno 2025 di documentare le verifiche svolte sull'assolvimento degli obblighi mediante la scheda di rilevazione
 - ✓ Di convalidare le verifiche e predisporre il relativo documento di attestazione
 - ✓ Di estrarre tutti i documenti da pubblicare entro il 15 luglio 2025
- ANAC ha poi messo a diposizione sia le istruzioni per la compilazione sia i file Excel a supporto della verifica

Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 - Monitoraggio

- La fase di monitoraggio è eventuale
- Il monitoraggio si attiva nei casi in cui il soggetto attestatore nella rilevazione dei dati al 31 maggio ha rilevato il **mancato raggiungimento del 100% di tutti gli indicatori di qualità**
- I punteggi attribuiti nella scheda di rilevazione inferiori al 100% anche per uno solo degli indicatori se non vengono risolti entro il termine del 15 luglio 2025richiedono misure di adeguamento
- In questi casi (punteggio inferiore al 100% anche in uno solo degli indicatori), a partire dal 16 luglio 2025 il soggetto attestatore avrà cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione e entro il 30 novembre 2025 avrà cura di verificare il permanere o il superamento delle criticità rilevate
- Dal 16 luglio 2025 il soggetto attestatore può utilizzare l'applicativo per annotare gli esiti del monitoraggio e aggiornare i valori che erano stati attribuiti in fase di prima rilevazione
- Nel caso di perdurante inadempienza non sanata entro il 30/11/2025, il soggetto attestatore elenca gli obblighi di pubblicazioni non adempiuti (c.d. elenco inadempienze);
- Tale rilevazione viene svolta attraverso una specifica funzione attivata nel servizio web messo a diposizione da ANAC a partire dal 1° dicembre 2025 e consiste nella compilazione –e successiva estazione- di un documento contenente l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza
- Attestazione OIV, eventuale scheda monitoraggio ed eventuale elenco delle inadempienze sono pubblicate a cura del RPCT entro il 15 gennaio 2025

Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 – Dati da attestare

- L’attività di verifica degli obblighi di pubblicazione si è concentrata su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche.
- La scelta degli obblighi di pubblicazione da attestare è derivata sia dalla rotazione e gradualità delle verifiche applicata nel tempo da ANAC, sia dalla rilevanza legata al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali
- L’individuazione degli obblighi di pubblicazione afferenti alla sottosezione “Bandi di gara e contratti” è collegata alla opportunità di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel primo anno di entrata in vigore del nuovo codice, laddove sono state rilevate criticità nella mancata/incompleta digitalizzazione delle procedure di gara e relativa trasmissione dei dati alla BDNCP.
- L’individuazione, nuovamente, degli obblighi afferenti alla sottosezione “Consulenti e collaboratori”, deriva alla particolare rilevanza attribuita all’ avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
- La scelta della sottosezione “Personale” è collegata alla rilevanza delle informazioni per gli stakeholders, nonché dalla opportunità di effettuare uno specifico controllo sulle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali.

Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 – Scadenze degli adempimenti

- L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite dalla delibera 192/2025
- Gli adempimenti tardivi saranno datati direttamente dal sistema
- Il soggetto attestatore, in aggiunta alla data indicata dallo stesso sistema di attestazione potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto- sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento

Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 – Nota di avvenuto adeguamento

- La "nota di avvenuto adeguamento" è un documento che il RPCT redige e pubblica per attestare l'avvenuto allineamento alle disposizioni e alle indicazioni evidenziate in sede di attestazione
- Nella pratica è un atto che certifica la correzione di eventuali irregolarità o lacune riscontrate nei dati pubblicati o nelle procedure seguite dall'ente
- La sua forma è libera
- La nota deve essere pubblicata nella sezione AT/controlli e rilievi

Facsimile di Nota di avvenuto adeguamento

Oggetto: Nota di avvenuto adeguamento

Data _____

- Il sottoscritto, nella qualità di RPCT dell'Ordine _____, ha verificato la pubblicazione sul sito dell'Ordine _____, nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati relativi a _____ con riferimento all'anno 2024.
- Rispetto alla rilevazione eseguita in data _____ il sottoscritto attesta che, alla data odierna:
 i. I dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa risultano pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparenza
 ii. il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative (100%); il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici (100%);
 iii. la pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati (100%);
 iv. il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile (100%).

Elenco delle inadempienze

- Con la compilazione dell'elenco delle inadempienze, il soggetto attestatore individua nel dettaglio i dati, documenti ed informazioni delle sotto-sezioni oggetto di attestazione per i quali non è stata data pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.
- Il soggetto attestatore, successivamente alla compilazione dell'elenco delle inadempienze, segnala al Consiglio direttivo e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, l'elenco delle inadempienze evidenziando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all'inosservanza.
- Nei casi di Ordini con dirigenti in pianta organica, si segnala l'art. 46 del d.lgs. 33/2013 secondo cui l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione
- ANAC potrà utilizzare l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza accessibile nel servizio web, per contestare agli ordini enti inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione e chiedere conto delle iniziative assunte

Attività di vigilanza di ANAC

- ANAC vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali degli Ordini
- ANAC verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti obbligati l'avvenuta pubblicazione, entro le date previste, del Documento di attestazione, completo della relativa Scheda delle verifiche ed esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati
- ANAC tiene conto dei valori esposti nelle Schede di rilevazione e di monitoraggio, acquisite tramite applicativo web, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate per le proprie attività istituzionali
- ANAC potrà segnalare, ex art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, al Consiglio Direttivo i casi di mancata o ritardata attestazione e i casi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente»

- A seguito della vigilanza condotta da ANAC potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati
- Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione

Legislazione Tecnica

Adempimenti e scadenze

Fase	Chi	Cosa	Quando
Fase di rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	Compila, tramite l'applicativo web, la scheda di rilevazione al 31 maggio 2025 e la relativa attestazione con evidenza del grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione	A partire dal 3 giugno 2025
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 luglio 2025
Fase di monitoraggio con pieno superamento delle carenze rilevate al 31 maggio 2025	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	In caso di pieno superamento delle carenze rilevate al 31 maggio 2025, compila tramite l'applicativo web la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, dichiarando così un grado di assolvimento pari al 100%	A partire dal 16 luglio 2025
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	
Fase di monitoraggio con perdurante inadempimenti agli obblighi di pubblicazione al 30 novembre 2025	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	In caso di inadempienze ancora in essere al 30 novembre 2025, utilizza l'applicativo web per compilare la scheda di monitoraggio, predisponendo in aggiunta l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza	A partire dal 1 dicembre 2025
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio, l'elenco inadempienze e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 gennaio 2026

Attestazione OIV come strumento di monitoraggio

Legislazione Tecnica

Gli ordini sono assoggettati agli obblighi di trasparenza «in quanto compatibili»

(D.Lgs. 33/2013 e Del. ANAC 777/2021)

Il RPCT controlla il rispetto degli obblighi di trasparenza

(art. 43 Decreto Trasparenza)

ANAC controlla l'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli Ordini

(art. 45, co. 1 Decreto Trasparenza)

ANAC controlla l'attività del RPCT

(art. 45, co. 2 primo periodo Decreto Trasparenza)

ANAC controlla la congruità dell'attestazione OIV con i dati pubblicati

(Del. ANAC 192/20225)

ANAC controlla la pubblicazione dell'attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

(Del. ANAC 192/2025)

ANAC controlla la perdurante inadempienza dell'Ordine a specifici obblighi di trasparenza

(Del. ANAC 192/20225)

Il soggetto attestatore fornisce evidenza degli obblighi di pubblicazione non assolti («perduranti inadempienze»)

(art. 45, co. 2 secondo periodo Decreto Trasparenza)

ANAC utilizza l' «elenco delle inadempienze» per contestare la violazione delle norme sulla trasparenza

(Del. ANAC 192/20225)

Profilazione del soggetto attestatore

Registrazione e profilazione del soggetto attestatore

- L'attestazione OIV viene svolta mediante l'applicativo messo a disposizione da ANAC
- L'utilizzo dell'applicativo richiede l'accesso profilato
- È pertanto necessario registrarsi ai servizi di ANAC e poi profilarsi come OIV/soggetto attestatore

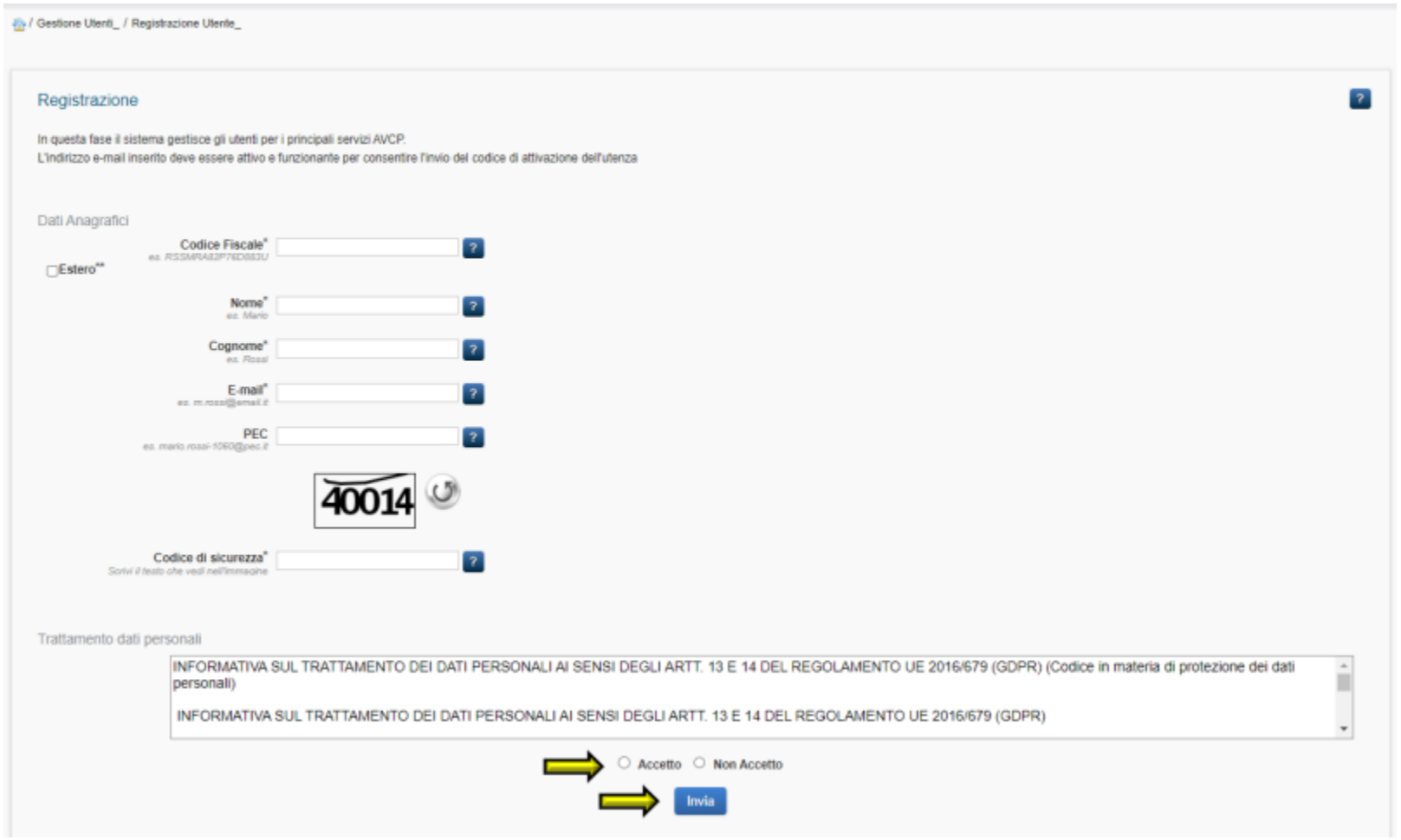
- Le fasi sono:
 1. Registrazione: https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti
 2. Accesso: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/
 3. Profilazione: crea nuovo profilo/ profilo organismi indipendenti di valutazione o con funzioni analoghe

- In esito alle 3 fasi, ANAC prevede un processo di validazione, quale una convalida da parte dell'ente di appartenenza

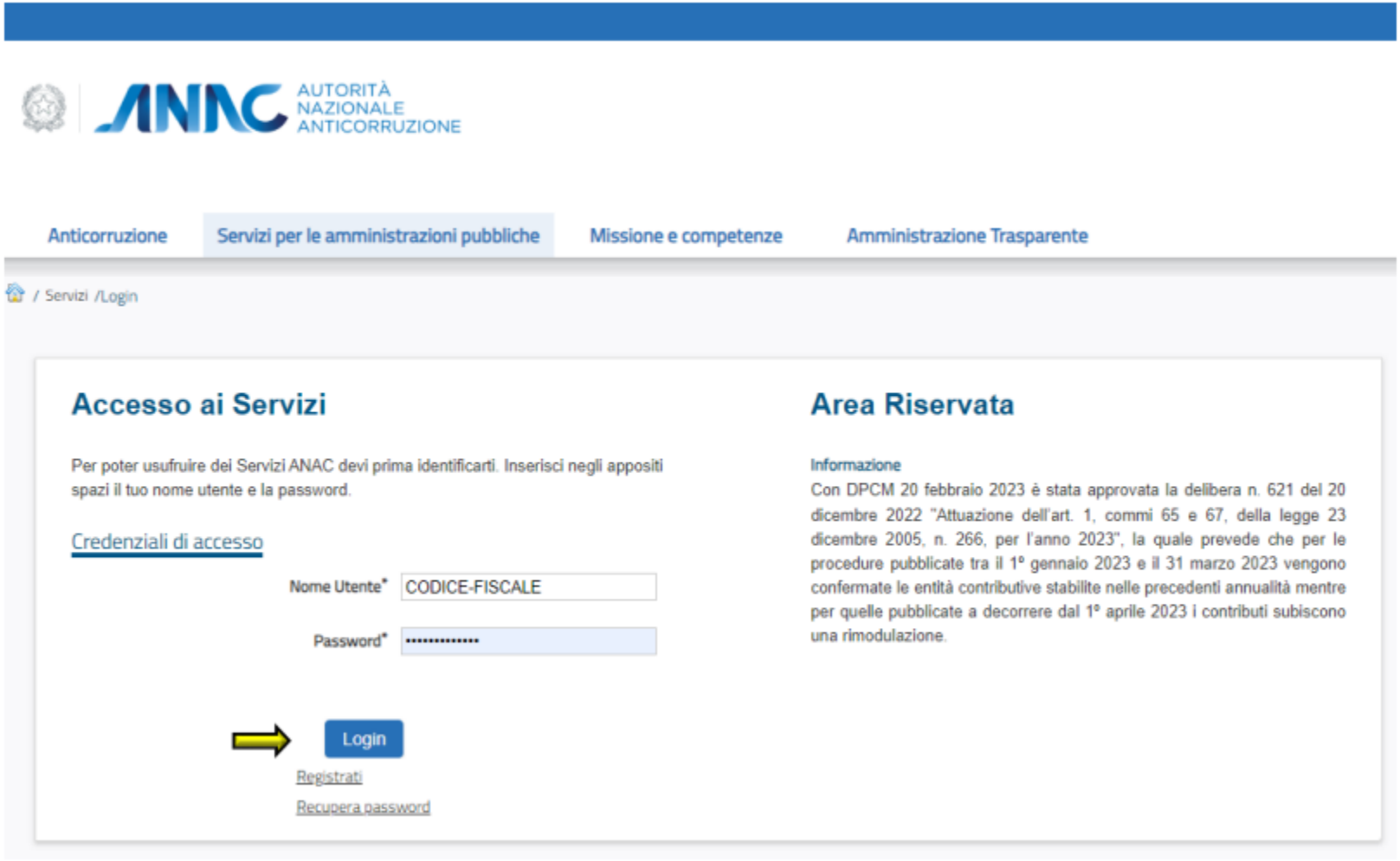
- In caso di avvicendamento nel ruolo di OIV, il soggetto subentrante attiva la procedura di accreditamento e ciò comporta in automatico la disabilitazione dell'OIV uscente. *Su questo punto la recente prassi ha mostrato delle difformità*

Step 1 - Registrazione

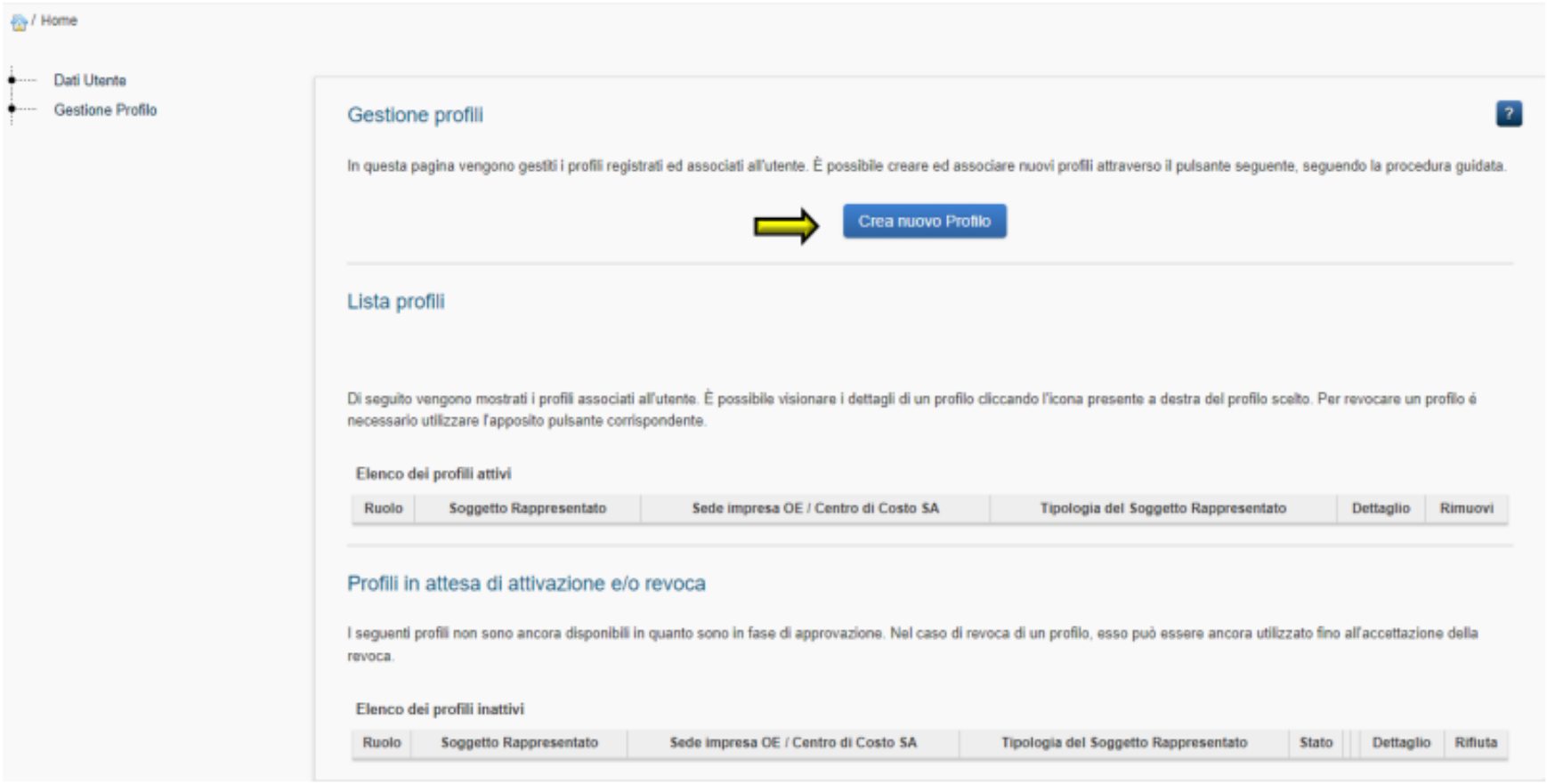
https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente



Step 2 - Accesso



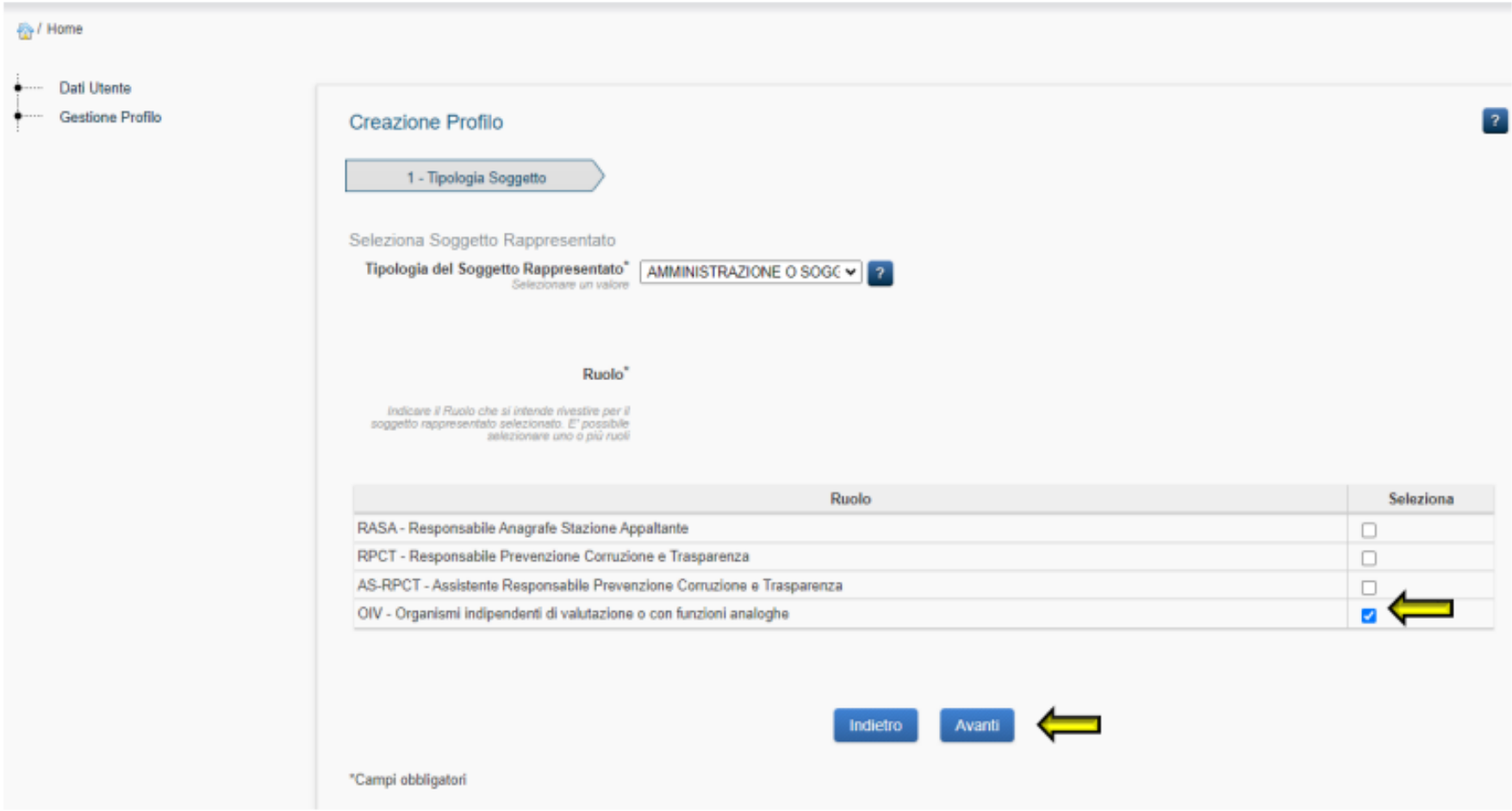
Step 3 – Creazione di un nuovo profilo



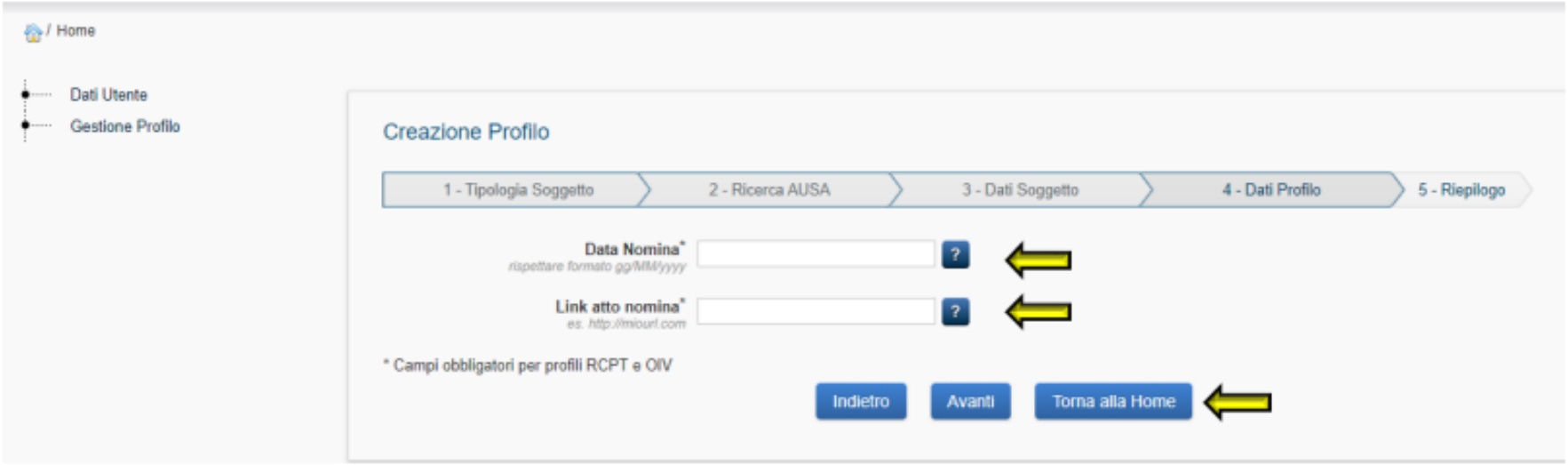
Step 4 – Indicazione del soggetto rappresentato



Step 5 – Scelta profilo OIV

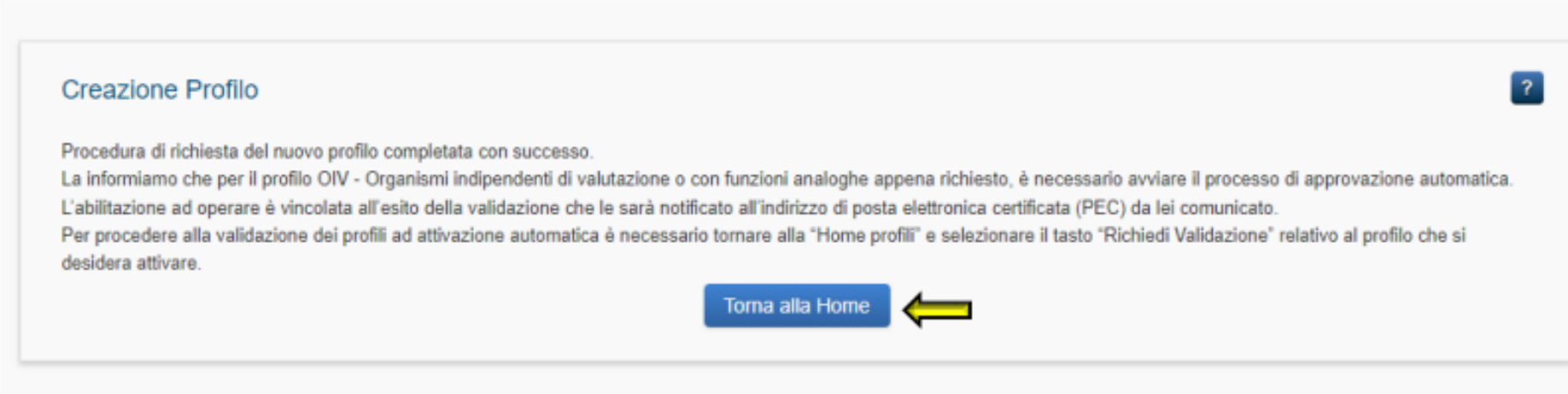


Step 6 – Indicazione della nomina e link



Dove si pubblica la delibera di nomina del soggetto attestatore?

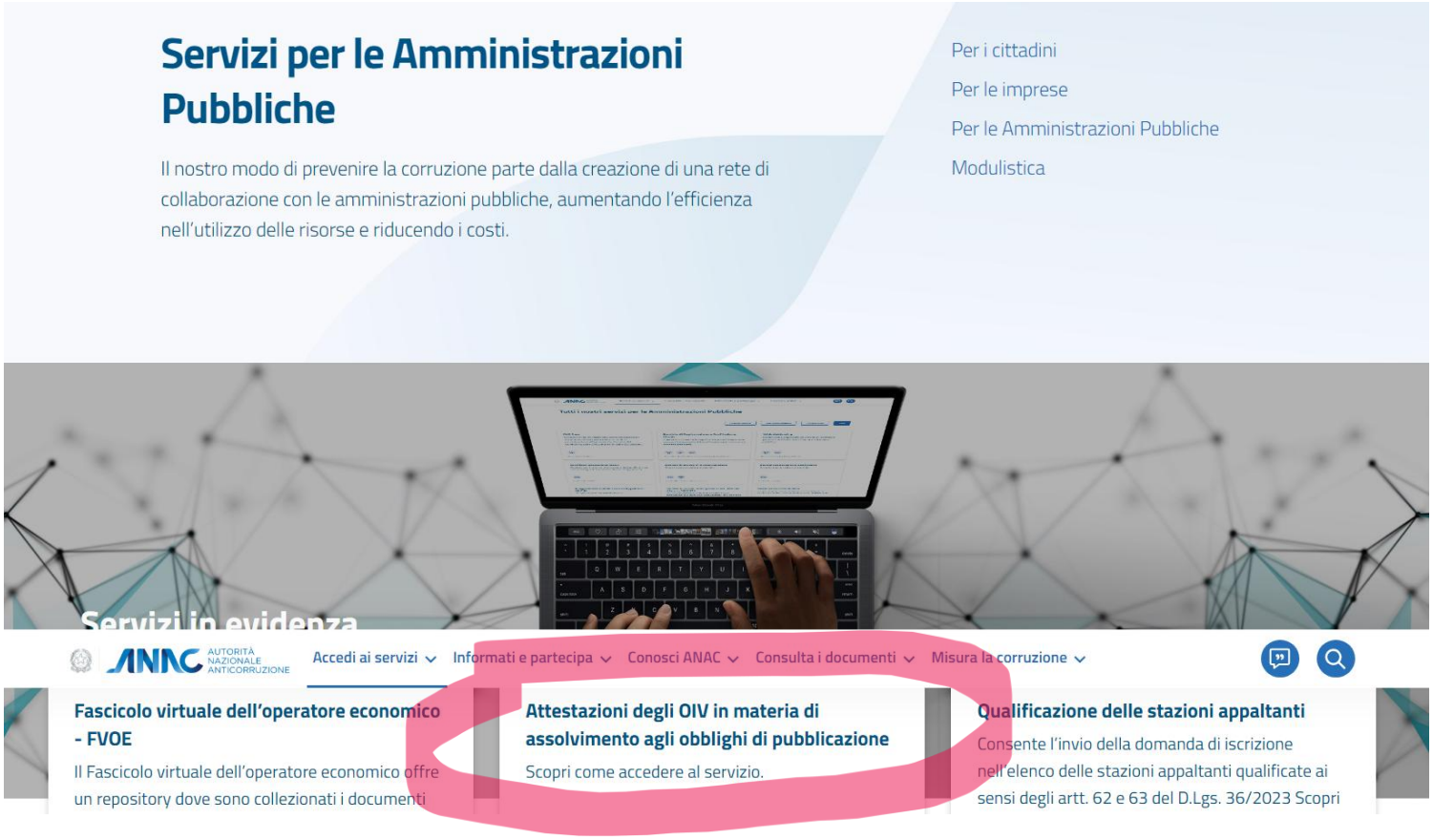
Step 7 – Richiesta di approvazione automatica all'ente di appartenenza



Svolgimento dell’attestazione

Per svolgere l'attestazione OIV è necessario accedere al portale ANAC e fare il seguente percorso

1. Accedi ai servizi
2. Servizi per le Amministrazioni pubbliche
3. Attestazioni degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione



Modalità di rilevazione
Compilazione della griglia di attestazione

Legislazione Tecnica

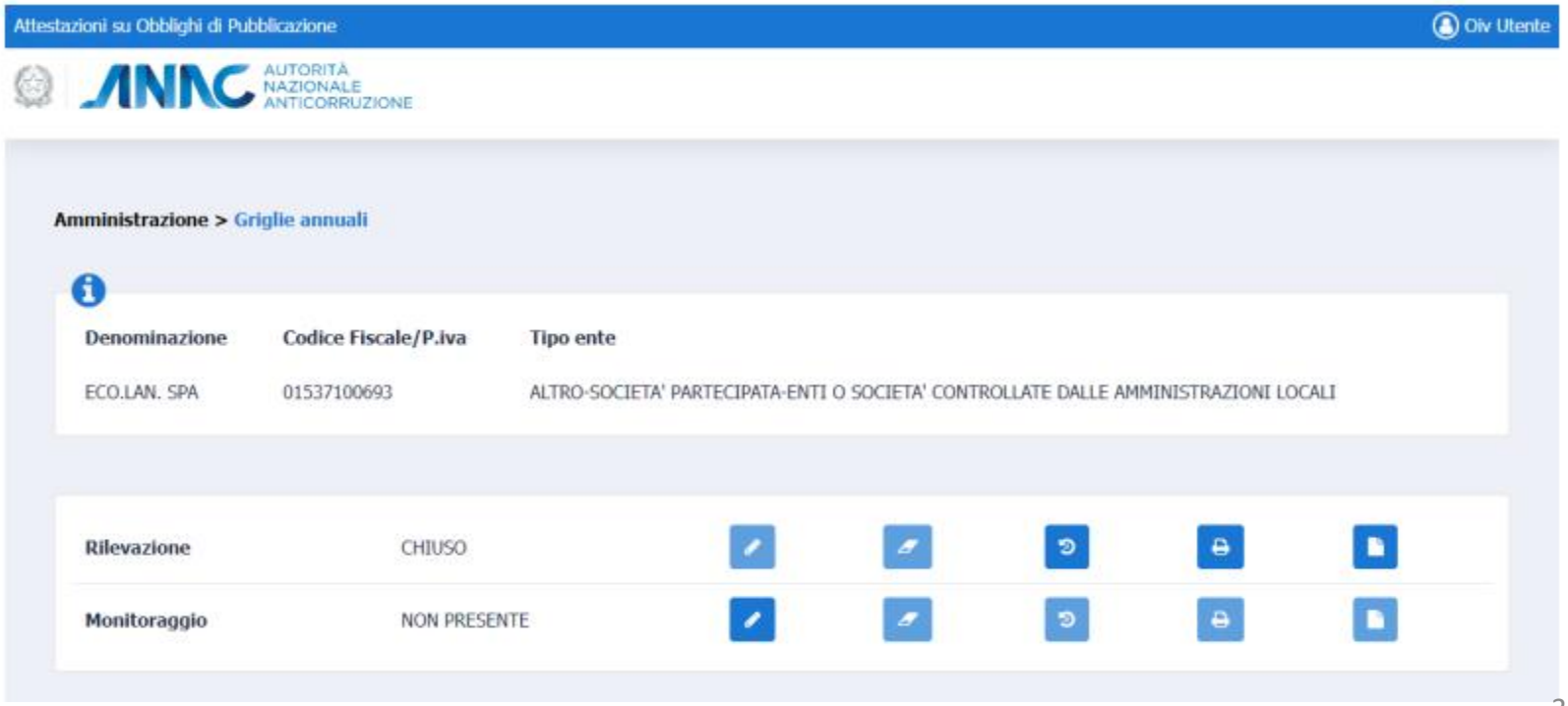
L'Attestazione OIV è una valutazione sulla conformità agli obblighi di trasparenza mediante un giudizio ai seguenti indicatori di qualità

- Pubblicazione del dato
- Completezza del contenuto
- Completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti
- Aggiornamento della pubblicazione
- Utilizzo di un formato aperto
- Presenza di filtri che impediscano indicizzazione e ricerche

La verifica della corretta pubblicazione dovrà riguardare l'effettiva corrispondenza dei dati pubblicati nelle forme e nei contenuti indicati sia dalle norme primarie che da eventuali ulteriori atti (regolamenti e atti di indirizzo) adottati dai singoli enti

L'acquisizione avviene tramite la compilazione di due questionari articolati in sezione e sottosezioni.

1. **Modulo di rilevazione**: consente l'acquisizione delle informazioni sullo stato degli obblighi di pubblicazione selezionati da ANAC
2. **Modulo di monitoraggio**: successivamente alla rilevazione, gli enti risultanti avere carenze significative possono adeguarsi e –attraverso il modulo monitoraggio- misurare l'effettivo adeguamento con una nuova rilevazione oppure segnalare l' «elenco inadempienze»



- L'applicativo on line ripropone, sotto forma di questionario, le rilevazioni che sono rappresentate nel foglio Excel (all. 1.1). Per ogni obbligo di pubblicazione vengono poste 5 domande relative a 5 indicatori di qualità: pubblicazione, completezza contenuto. completezza uffici, aggiornamento, formato aperto.
- A ciascun indicatore è associata la scelta di opzioni prestabilite idonee in percentuale
- La verifica deve essere estesa anche agli atti non pubblicati in quanto non prodotti o parzialmente prodotti
 A completamento del processo di inserimento, il compilatore esegue la convalida e chiusura dell'acquisizione, di cui viene generata una ricevuta.

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Per tutti gli indicatori di qualità è prevista l'opzione N/A nei casi in cui la fattispecie collegata alla pubblicazione non ricorre all'interno dell'ente. In queste circostanze il soggetto attestatore avrà cura di segnalare all'ente di riportare nella sottosezione oggetto di verifica i casi di non ricorrenza con apposita dicitura di esclusione (ad esempio: «nel 2024 l'Ordine non ha conferito incarichi di consulenza o di collaborazione»)

- Una volta convalidato il processo di acquisizione delle informazioni, verrà visualizzato il comando «Acquisizione attestazione» che dopo essere stato compilato consentirà di scaricare il Documento di attestazione



PUBBLICAZIONE DEL DATO

L'applicativo richiede se il dato è:

- Non pubblicato
- Pubblicato nel sito ma non nella sezione Amministrazione Trasparente
- Pubblicato nella sezione trasparente
- N/A

Essenziale è l'utilizzo del Campo Note per indicare incompatibilità/non applicabilità (DL 101/2013; Delibera 777/2021)

COMPLETEZZA, AGGIORNAMENTO, UTILIZZO DEL FORMATO APERTO

Nel caso in cui il dato risulti pubblicata, è utilizzata una fascia percentuale che indica il grado di assolvimento relativo alla completezza, aggiornamento ed utilizzo di un formato aperto. Le fasce percentuali sono le seguenti:

- 0%
- 1 e il 33%
- 34 e il 66%
- 67 e il 99%
- 100%

3.4) Quali sono i formati aperti corretti?

Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

3.20) Che profondità storica devono essere i controlli sulla pubblicazione? Es. incarichi da controllare devo essere storici o di un periodo temporale specifico, anche in relazione all'incarico assunto?

Le verifiche sono quelle indicate nella delibera con termine di durata della pubblicazione in 5 anni. Ogni anno il RT deve aver cura di verificare le annualità precedenti. L'organismo di attestazione verifica il corretto assolvimento nel tempo e stimola l'azione di recupero.

Analisi degli obblighi da attestare

Legislazione Tecnica

Gli ordini sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione ***limitatamente agli obblighi di pubblicazione compatibili*** con la natura, l'organizzazione e le attività svolte, secondo le indicazioni fornite con la Del. 777/2021 di ANAC

La griglia predisposta da ANAC per l'attestazione mostra contenuti generali e non replica l'allegato 1 e 2 della Delibera 777/2021; quale conseguenza, diversi obblighi di pubblicazione (ad ese. Performance) sono incompatibili e di tale incompatibilità andrà data evidenza nelle note

Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione 2025

- Consulenti e collaboratori (art. 15 d.lgs. n. 33/2013; art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001)
- Personale (artt. 10,14,16,17,18, e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n. 39/2013)
- Bandi di concorso (art. 19 d.lgs. n. 33/2013)
- Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)
- Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)
- Informazioni ambientali (art. 40 d.lgs. n. 33/2013) – **NON APPLICABILE A ORDINI E COLLEGI**
- Interventi straordinari di emergenza (art. 42 d.lgs. n. 33/2013)
- Altri contenuti / Prevenzione della corruzione (l. 190/2012, d.lgs. 39/2013, dl 80/2021, DPR 81/2022);

Consulenti e collaboratori

Legislazione Tecnica

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
				Per ciascun titolare di incarico:
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

Profondità di pubblicazione triennale

Legislazione Tecnica

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
	Dirigenti cessati
	Sanzioni per mancata comunicazioni dei dati
	Posizioni organizzative
	Dotazione organica
	Personale non a tempo indeterminato
	Tassi di assenza
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
	Contrattazione collettiva
	Contrattazione integrativa

Macro schema richiesto dalla Delibera 192/2025

Personale

Legislazione Tecnica

Personale	Dotazione organica	Art. 16, co. 1	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo (possibile rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale inviato al Ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001).
		Art. 16, co. 2	Costo personale a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo (possibile rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale inviato al Ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001).
	Tassi di assenza	Art. 16, co. 3	Tassi d'assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, co. 1	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo e relativo costo complessivo (possibile rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale inviato al Ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001).
		Art. 17, co. 2	Costo personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato in servizio con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (possibile rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale, ove i dati sono publicati, trasmesso al Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001).
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
	Contrattazione collettiva	Art. 21, co. 1	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (pubblicazione mediante link al sito degli ordini e collegi nazionali)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, co. 2	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, ove adottata, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Macro schema richiesto dalla Delibera 777/2021 di semplificazione per ordini e collegi

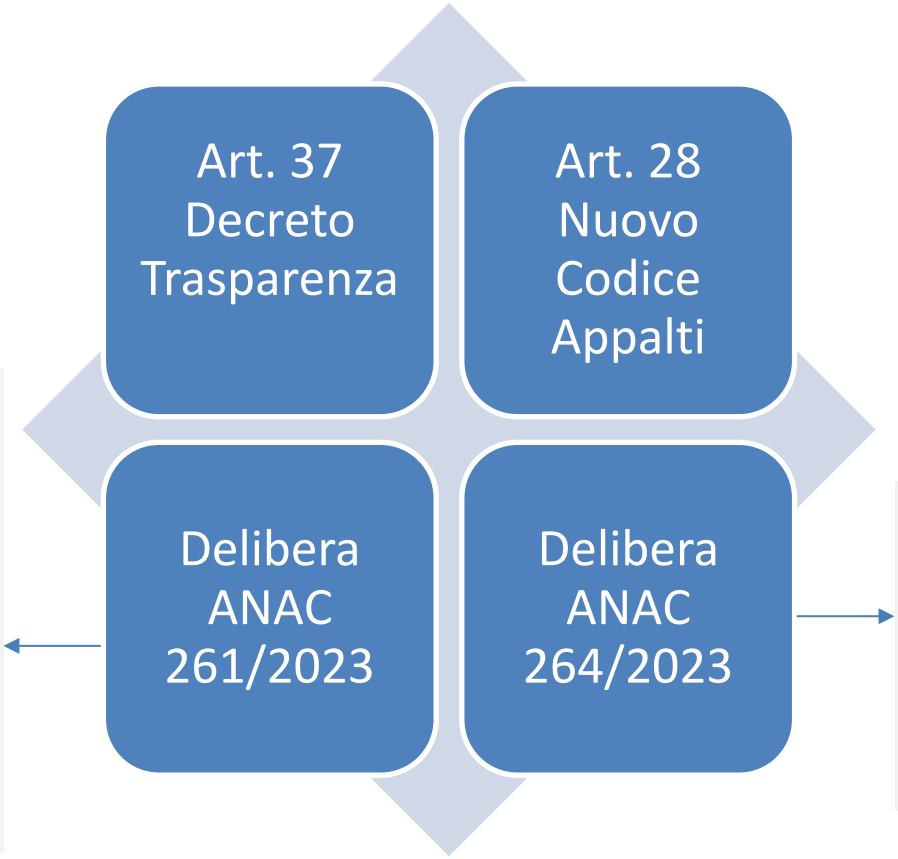
Bandi di concorso

Legislazione Tecnica

Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	"Bandi di concorso(da pubblicare in tabelle)"	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Legislazione Tecnica

Gli obblighi di cui la Delibera 192/2205 chiede l'attestazione afferiscono ai dati che NON vanno trasmessi alla BDNCP ma che vanno pubblicati sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente



Individuazione delle informazioni che le SA sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale

Informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

LA DELIBERA ANAC 264/2023 DISPONE CHE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI SONO ASSOLTI:

1. Con la comunicazione tempestiva alla BDNCP*, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati **nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023**;

2. con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un **collegamento ipertestuale** che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

3. con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Art. 28 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la PUT (Piattaforma Unica trasparenza) e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Del. 261/2024, art. 10 - Informazioni da trasmettere alla BDNCP mediante le piattaforme digitali

a) Programmazione
- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) Progettazione e pubblicazione
- gli avvisi di pre-informazione
- i bandi e gli avvisi di gara
- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) Affidamento
- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
- gli affidamenti diretti

d) Esecuzione
- la stipula e l'avvio del contratto
- gli stati di avanzamento
- i subappalti
- le modifiche contrattuali e le proroghe
- le sospensioni dell'esecuzione
- gli accordi bonari
- le istanze di recesso
- la conclusione del contratto
- il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

Le SA pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che sono individuati nell'Allegato 1) alla Delibera 264/2023

Delibera 264/2023, Allegato 1 – Informazioni che non devono essere comunicate alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente della SA

- Elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate dalle SA per automatizzare le proprie attività (art. 30 NCA)
- Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi – Schemi tipo (all. 1.5 NCA)
- Procedure di gara con sistemi di qualificazione (art. 168 NCA)
- Procedure di gara regolamentate Settori speciali (art. 169 NCA)
- Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico (Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.L. n. 76/2020)
- Dati su dibattito pubblico (art. 40, co. 3 e 5 e alle. 1.6)
- Documenti di gara (art. 82)
- Commissioni giudicatrici e CV dei componenti
- Pari opportunità e inclusione lavorativa (Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021)
- Procedure affidamento servizi pubblici locali
- Composizione del collegio consultivo tecnico (nominativo e cv)
- Pari opportunità e inclusione lavorativa dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori/servizi/forniture per importi superiori a 40.000 euro
- Atti e documenti degli affidamenti di somma urgenza (a prescindere dall'importo)
- Finanza di progetto

Legislazione Tecnica

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, co. 1 e 1-bis	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese (per la spiegazione semplificata, in alternativa, assolvimento dell'obbligo mediante la pubblicazione della relazione del Tesoriere, ove redatta).	Annuale
			Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese (per la spiegazione semplificata, in alternativa, assolvimento dell'obbligo mediante la pubblicazione della relazione del Tesoriere, ove redatta).	Annuale

Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, co. 1, lett. a)	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza, soltanto ove effettuati, che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo
		Art. 42, co. 1, lett. b)		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, nel caso se ne verifichino i presupposti.	Tempestivo
		Art. 42, co. 1, lett. c)		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo

Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 43	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale
		Art. 1, co. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, co. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

2.3) Nel caso in cui l'Ente dà l'informazione negativa (quindi scrive nella sezione che la fattispecie non ricorre) l'OIV continua a dare n/a o, visto che l'informazione è data in modo completo e aperto, può dare 100%?

L'OIV verifica la non ricorrenza della fattispecie confermando, in caso di esito positivo, n/a.

3.1) Si può estrarre la scheda vuota per visionarla prima dell'attestazione?

L'Autorità pubblicherà le griglie di rilevazione per la raccolta dati e lo svolgimento di verifiche quale strumento di supporto al lavoro degli organismi di attestazione.

3.2) La sezione "Bandi di gara e contratti (art. 37)" prevede le pubblicazioni previste dall'allegato 9 al PNA o l'originale allegato alla delibera 1310/2016?

Allegato 9 al PNA.

3.6) Nei casi di non applicazione di un obbligo o di non ricorrenza della situazione descritta dall'obbligo quale opzione occorre selezionare?

Le situazioni di non ricorrenza avranno o assenza dell'obbligo dovranno essere indicate con "n.a.". A titolo esemplificativo verrà indicato "n.a" nei casi in cu l'ente non ha conferito incarichi.

3.8) La firma è autografa o digitale?

L'applicativo permette il download del documento in pdf per la successiva firma in una delle due modalità.

Nuovi schemi di pubblicazione di ANAC

Contesto di riferimento

Legislazione Tecnica

Con la Del. 495/2024 ANAC ha adottato n. 14 schemi di pubblicazione, di cui 3 obbligatori a decorrere dal novembre 2025

La Del. 495/2024 inoltre pone regole organizzative individuando momenti di controllo e validazione antecedenti alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente

L'art. 48 conferisce ad ANAC il potere di adottare schemi di pubblicazione obbligatori per tutti i soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto trasparenza. La ratio consiste nell'avere modalità di pubblicazione uniformi per tutti e una facilitazione delle attività di controllo

- Gli schemi di pubblicazione potranno essere utilizzati come base per popolare la PUT (piattaforma unica trasparenza)

Prossimi adempimenti

- ANAC approva 3 schemi di pubblicazione relativi agli obblighi di cui
 - Art. 4 bis (utilizzo di risorse pubbliche – dati sui pagamenti)
 - 13 (organizzazione)
 - 31 (controlli su attività e organizzazione)
- ANAC approva il documento «*istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013*» che contiene indicazione utili su
 - Qualità dei dati
 - Procedure di validazione
 - Controlli sostitutivi
 - Meccanismi di garanzia
- ANAC concede un periodo transitorio di 12 mesi per implementare i nuovi schemi (***13 novembre 2025***);
- al termine del periodo ANAC può esercitare la propria vigilanza anche sul mancato utilizzo degli schemi. Fino al 13 novembre ANAC continua ad esercitare la vigilanza relativamente all'obbligo di pubblicazione anche senza utilizzo degli schemi.
- ANAC mette a disposizione ulteriori 11 schemi per adeguamento su base volontaria/sperimentale

Legislazione Tecnica

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2025
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi